

DELIBERAZIONE 10 NOVEMBRE 2020

455/2020/R/COM

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO AGGIORNATO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1132^a riunione del 10 novembre 2020

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- il Regolamento UE/2016/679, General Data Protection Regulation - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito: Regolamento GDPR);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito: il Codice);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 8 luglio 2010, convertito con modificazioni con legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto-legge 105/10);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto-legge 1/12);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 novembre 2010, ARG/com 201/2010 (di seguito: deliberazione: ARG/com 201/2010) e i relativi Allegati;
- la comunicazione trasmessa dal Gestore del SII alla Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia, contenente il regolamento di funzionamento del SII aggiornato in esito alla consultazione (prot. n. 9637).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di regolare le modalità di erogazione dei servizi di pubblica utilità in cui si articolano le filiere dei settori di competenza, con la finalità di promuovere la concorrenza e l’efficienza;
- la decreto-legge 105/10 ha istituito, presso la società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: Acquirente Unico), un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e di riconsegna; ai sensi del medesimo decreto-legge, l’Autorità adotta le direttive per lo sviluppo del SII e per la gestione dei flussi informativi fra i diversi operatori dei mercati liberalizzati, regolando quindi i servizi e le prestazioni (i c.d. Processi) che, mediante il SII, la società Acquirente Unico eroga a vari soggetti coinvolti (di seguito: Utenti del SII o Utenti), dietro il pagamento di un corrispettivo a remunerazione dei costi sostenuti (definito sempre dall’Autorità);
- il medesimo decreto- legge 105/10, *inter alia*, ha previsto che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l’Autorità emani i criteri generali per il funzionamento del SII e che la medesima Autorità, nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali, adotti specifici criteri e modalità per il trattamento dei dati personali e sensibili;
- la fissazione dei criteri generali per il funzionamento del sistema comporta la definizione dei ruoli dei soggetti coinvolti in relazione alle singole attività necessarie allo sviluppo, manutenzione, aggiornamento, utilizzo e accesso del SII;
- a tal fine con la deliberazione ARG/com 201/2010 e il relativo Allegato A, l’Autorità ha approvato i criteri generali di funzionamento e di gestione del SII;
- in particolare, all’articolo 2, comma 2.6 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/2010, ha previsto che la società Acquirente Unico, in quanto gestore del SII (di seguito anche: il Gestore del SII) predisponga e invii all’Autorità un regolamento che, sulla base dei criteri generali di cui al citato provvedimento, disciplina il funzionamento del SII, ivi inclusi i rapporti tra il Gestore del SII e gli Utenti, le modalità di trattamento dei dati personali e sensibili e i requisiti e le condizioni di accesso al sistema stesso (di seguito: il regolamento di funzionamento del SII o regolamento);
- il regolamento di funzionamento del SII è pubblicato sul sito internet dell’Acquirente Unico.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- al fine di rivedere il regolamento di funzionamento del SII, in data 18 gennaio 2019, il Gestore del SII ha posto in consultazione una proposta di revisione del regolamento medesimo;
- la consultazione è stata principalmente finalizzata al recepimento nell’ambito del regolamento di funzionamento del SII dell’evoluzione tecnologica degli strumenti di comunicazione con i soggetti che operano nell’ambito del SII e della più recente normativa vigente in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento al Regolamento GDPR.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- alla consultazione del Gestore del SII sulla proposta di revisione del regolamento, sono pervenute le osservazioni da parte di 3 soggetti;
- tra le principali osservazioni è stato in particolare richiesto:
 - a) di definire nell’ambito del regolamento il “Punto di consegna dei dati”, quale punto fisico dove il Gestore del SII, o l’Utente del SII, riceve e prende in gestione i dati, anche al fine di identificare con certezza – in ogni fase dello scambio informativo di dati – il responsabile del trattamento dei medesimi;
 - b) di chiarire, con riferimento ai servizi di comunicazione, la funzionalità del portale *web* del SII e l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il Gestore del SII ha trasmesso all’Autorità il regolamento di funzionamento del SII aggiornato in esito alla consultazione svolta (di seguito: regolamento aggiornato);
- al fine di individuare puntualmente il momento di presa in carico dei dati scambiati dal Gestore e dagli utenti del SII, nel regolamento aggiornato, è stata inserita una specifica recante la nozione di “*Punto di consegna dei dati*” quale punto fisico dove il Gestore del SII, o l’Utente, riceve e prende in gestione i dati, in relazione al canale di comunicazione previsto dal modello tecnologico del SII;
- è prevista, in generale, la coesistenza dei servizi di comunicazione evoluta e del portale *web*; in particolare, all’interno delle procedure generali e nelle specifiche tecniche di ciascun processo pubblicate dal Gestore del SII vengono indicati i canali di comunicazione abilitati, tra i quali anche l’utilizzo della PEC.

RITENUTO CHE:

- le modifiche introdotte al regolamento aggiornato siano coerenti con la regolazione dell’Autorità e, per quanto di competenza, con la legislazione e la normativa vigente;
- l’aggiornamento delle regole tecniche, nonché dei protocolli utilizzati per gli scambi informativi tra il Gestore del SII e i relativi Utenti, è funzionale all’adeguamento del regolamento alle più recenti evoluzioni tecnologiche in materia;
- sia pertanto necessario approvare il regolamento aggiornato;
- sia inoltre necessario prevedere che il Gestore del SII pubblichi sul proprio sito il regolamento di funzionamento aggiornato e i relativi allegati

DELIBERA

- 1 il regolamento di funzionamento del SII aggiornato è approvato;
- 2 il regolamento di cui al precedente punto 1. entra in vigore a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- 3 il Gestore del SII pubblica sul proprio sito *web* il regolamento di funzionamento del SII aggiornato;
- 4 la presente deliberazione è trasmessa all'Acquirente Unico S.p.A.;
- 5 la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

10 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini